

Corte di cassazione
PRIMA SEZIONE PENALE

Notizia di decisione n. 4 / 2020

Sezione:	Prima penale	R.G.N.	50166/2019
Udienza:	3 giugno 2020 C.G.	Ord. n.	1003/2020
Presidente:	Antonella Patrizia Mazzei		
Estensore:	Giuseppe Santalucia		
P.G.:	Felicetta Marinelli		
Ricorrente:	Salvatore Francesco Pezzano		

Questioni esaminate

Se sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli articoli 4-*bis*, comma 1, 58-*ter* ord. pen. e 2 d. l. n. 152 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono l'ammissibilità alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.

Soluzione adottata

Visto l'art. 23 l. n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4-*bis*, comma 1, 58-*ter* ord. pen. e 2 d. l. n. 152 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 203 del 1991 nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Riferimenti normativi

Costituzione: art. 3; art. 27; art. 117; Legge n. 354 del 1975: art. 4-*bis*, comma 1; art. 58-*ter*; d. l. n. 152 del 1991, conv. con modif., dalla l. n. 203 del 1991: art. 2.

Precedenti giurisprudenziali

Difforme: Sez. 1, n. 7428 del 17/01/2017, Pesce, Rv. 271399

Vedi: Sez. 1, n. 10427 del 24/02/2010, P.M. in proc. C, Rv. 246397; Sez. 1, n. 57913 del 20/11/2018, Cannizzaro, Rv. 274659

Il Presidente